

sull'amministrazione delle loro temporalità; sarebbe contro ragione che si facessero andare ad accrescere l'assolutismo papale a danno degli originari possessori. Sarebbe la storia dei due ladri.

Ma l'onorevole Berti diceva (io non fo nessuna confutazione, che sarebbe troppo lunga): badate che voi entrate nella costituzione della Chiesa; voi fate un male grandissimo, perchè se mescolate gli ordini, ne verranno delle perturbazioni, rovinerete la religione.

Niente affatto. Come mai si venga a perturbare e religione, e morale, e leggi, e società coll'ordinare, secondo giustizia, e la presentazione ai benefizi e l'amministrazione delle temporalità di essi, io non so vedere. Alla fin delle fini si tratta di restituzione.

Quale sia il modo di questa restituzione, quale sia la maniera conveniente di farla, in che guisa debbano essere organizzati gli enti ecclesiastici e gli enti laici, che presentino ed amministrino, ci vuole un po' di tempo a maturarlo. La Giunta, che è composta d'uomini competenti ed ha per suo relatore un uomo d'ingegno che ha studiato bene questa materia, potrà approfondire questa parte e presentarci un disegno di legge in proposito.

Conchiudo adunque col chiedere che si rinvi questo disegno di legge alla Giunta affinché essa ne formoli un altro della libertà delle Chiese. Allora discuteremo e discuteremo sopra qualche cosa che ne valga la pena. (*Vivi segni di approvazione a sinistra e al centro*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

RAELLI, ministro di grazia e giustizia e culti. Signori, sarò brevissimo perchè, invece di trattenermi a lungo sulla materia che forma il soggetto della proposta di legge, mi preme richiamare l'attenzione della Camera sopra lo stato della questione che è sottoposta alle vostre risoluzioni, in quanto che dai fatti passati e da ciò che il potere legislativo ha già sanzionato mi sembra doversi abbreviare, per non dire finire, la discussione generale sulla legge stessa.

Nella discussione generale io credo che sia utilmente esaminato se vi è necessità di una legge, se i principii, ai quali il progetto in discussione s'informa, siano o no da ammettersi. Ora, dopo la legge del 30 dicembre 1870, quella legge che accettava il plebiscito e che dalla località della sua pubblicazione ne consacra, per dir così, l'esecuzione, io credo che non si possa disputare nè della necessità della legge attuale, nè dei principii ai quali essa si informa.

Colla legge del 30 dicembre, mentre si accettava il plebiscito di Roma, e si dichiarava Roma e le provincie romane far parte integrante del regno d'Italia, si aggiungeva all'articolo 2:

« Il Sommo Pontefice conserva la dignità, l'inviolabilità e tutte le prerogative personali del sovrano. »

E nell'articolo 3: « con apposita legge verranno san-

cite le condizioni atte a garantire anche con franchigie territoriali l'indipendenza del Sommo Pontefice, ed il libero esercizio dell'autorità spirituale della Santa Sede » lo che, mi permetto osservare all'onorevole Abignente, è qualche cosa di più di quanto egli credeva compreso negli articoli suddetti da lui citati a memoria.

ABIGNENTE. Pregherei il signor ministro di voler leggere quello che ha approvato la Camera.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'articolo di legge aggiunto dalla Camera è il seguente:

« È data forza di legge al regio decreto 9 ottobre 1870 col quale fu dichiarato che Roma e le provincie romane fanno parte integrante del regno d'Italia.

« Art. 5. Le norme degli articoli 2 e 3 saranno particolarmente determinate con apposita legge. » (*Si ride*)

Mi permettano: appunto invocava questo articolo 2 nel dirvi della necessità della legge attuale, e dell'essere determinati i principii che informano la legge, perchè appunto quest'articolo 2 si rimetteva agli articoli 2 e 3 del decreto, nel primo dei quali si parlava di conservare la dignità, l'inviolabilità e le prerogative personali di sovrano pel Sommo Pontefice, e nel terzo si prometteva di garantire l'indipendenza del Sommo Pontefice, e il libero esercizio del potere spirituale.

Esaminerete, giudicherete se le disposizioni che ora vi sono presentate corrispondano, ovvero no, ai principii che in quei due articoli erano stabiliti; discuterete, esaminerete se vi ha da emendare, se vi ha da levare, se si è dato di troppo, o, secondo altri, se si è dato meno di quanto era necessario; ma io credo che dopo la legge del 30 dicembre 1870, come non è il caso di poter discutere se si debba, ovvero no, togliere il potere temporale, se si debba ovvero no, trasferire a Roma la capitale, così non si possa nè si debba discutere sulle basi sulle quali il progetto attuale poggia, cioè di conservarsi al Pontefice l'inviolabilità, la dignità e le prerogative di sovrano, di garantire la sua indipendenza e il libero esercizio del potere spirituale della Santa Sede.

Io credo che su questi principii non sia lecito affatto il questionare; ed in questo, o signori, mi rafferma il fatto che già era presentata la legge ora in esame, e a questa si riferiva la Giunta della Camera nella sua relazione sull'articolo 2 della legge, e più evidente risulta dalla discussione che precedette la legge stessa.

Quanto da 5 o 6 giorni ora si è più ampiamente e più esattamente detto, mi sembra non essere che versioni e spiegazioni di quanto allora fu detto da una parte per respingere la legge in nome della libertà, come quella che veniva ad introdurre dei privilegi lesivi dello Statuto e dei diritti dei cittadini, e dall'altra parte per respingerla come una legge la quale faceva cessare il potere temporale, unica garanzia ritenuta da essi sufficiente perchè fosse assicurata la libertà del Sommo Pontefice; ed aggiungo che finiva la discussione dopo